Gentile dottore,

per accertare l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale di nostro/a figlio/a, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 119/2017 nonché dai punti 3 e 6 della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, poiché è impensabile che l’avvenuta immunizzazione da malattia naturale sia accertata dal medico curante “a vista”, si renderanno necessari esami pre-vaccinali atti a determinare lo stato di immunizzazione acquisito.

Siamo venuti a conoscenza che, secondo la Circolare Ministeriale del Ministero della Salute del 16.8.2017, tali esami devono essere a carico del cittadino: questo sembra anche essere l’orientamento di una nota FIMP recente.

Da quanto ci risulta le condizioni sono le seguenti:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto del Ministro della Sanità 1/2/1991 (pubblicato sulla G.U. 7 febbraio 1991, n. 32) - “*Prestazioni di prevenzione gratuite*” - l’effettuazione di detti esami deve avvenire in regime di esenzione (<http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf>).  
   Pertanto la asserita ed indicata non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria (Decreto Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad attestare una condizione (l'avvenuta immunizzazione), quale presupposto dell'esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge.
2. Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle “*prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato*”, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 4 lett. B del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124, <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/30/098G0180/sg>, (Pubblicato nella G. U. 30 aprile 1998, n. 99) - "*Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*".
3. Inoltre, come riportato nel recente provvedimento DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015), (GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15), il “Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita”, prevede l’articolazione attraverso 7 aree di intervento tra cui la “Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali”, che alla voce A3 della tabella di pag. 25 (Rif. GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15) riporta nelle prestazioni previste proprio “Esami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie infettive”, <http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20170318&numeroGazzetta=65&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=15&estensione=pdf&edizione=0>

Pertanto, chiunque sia l’incaricato dell'immissione della esenzione (P03) è nostra intenzione avvalerci di questo servizio nei termini previsti dalla legge: riteniamo altresì che i termini siano chiaramente espressi dalle norme che abbiamo citato e, nel rinnovarle la nostra piena fiducia nel suo operato clinico, le chiediamo gentilmente di adoperarsi affinchè possano essere superati tutti i possibili ostacoli burocratici che potrebbero frapporsi alle corrette indicazioni di appropriatezza prescrittiva.